



**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLE TASSE IN MATERIA DI CANALIZZAZIONI**
(RM 28.08.2018 aggiornamento 24.10.2023, 30.09.2025)

Il Municipio di Riva San Vitale richiama

la Legge federale e cantonale in materia di protezione delle acque;
il Regolamento comunale delle canalizzazioni del 01.01.1994 e in particolare il capitolo IX
contributi e tasse;
la Legge organica comunale all'art. 192;
e ogni altra norma federale e cantonale in materia,

d e c i d e:

Tasse

Art. 1

¹ Tassa di allacciamento (art. 27 Regolamento)

CHF. 750.00 per fabbricati fino a 500 m³
per ogni 100 m³ in più o frazione, aumento della tassa di CHF. 50.00 fino ad
un
massimo di CHF. 1'500.00.

La tassa è dovuta dal proprietario del fondo e/o dal titolare di diritti reali limitati.

² Tassa d'uso (art. 28 Regolamento)

0.8 ‰ del valore di stima minimo ~~CHF. 200.00~~ CHF. 300.00 per fondi aperti o
manufatti speciali (consumo non definibile);
~~CHF. 1.15 m³~~ CHF. 1.50 m³ minimo ~~CHF. 90.00~~ CHF. 100.00 per stabili
(contatori).

³ Tassa per cantieri (art. 29 Regolamento)

CHF. 300.00

⁴ Alle tariffe sopra indicate è aggiunta l'imposta federale sul valore aggiunto
(IVA) in quanto nello specifico settore risultano adempiute le condizioni per
l'assoggettamento.

**Abrogazione e
entrata in
vigore**

Art. 2 La presente Ordinanza municipale **entra in vigore il 1° gennaio 2026**,
riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
È abrogata ogni precedente Ordinanza in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Antonio Guidali

La Segretaria:

Lorenza Capponi

Riva San Vitale, 13.10.2025
RM del 30.09.2025

Pubblicata agli albi comunali dal 14 ottobre 2025 al 13 novembre 2025